

Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di dispositivi per VABB (biopsia mammaria automatica vuoto assistita) occorrenti all'ASL Latina con caratteristiche tecniche riportate nell'allegato "A" elenco che forma parte integrante e sostanziale del Capitolato speciale.

Art. 1 CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio, all'uso, alla sterilizzazione, confezionamento ed etichettatura e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. Il fornitore sarà tenuto a conformarsi alla sopravvenuta normativa senza alcun aumento di prezzo.

In particolare, dovranno:

- essere conformi ai requisiti stabiliti, per i Dispositivi Medici, dal Regolamento UE 2017/745 "Medical Devices Regulation, MDR", oppure alla Direttiva CE 93/42/CEE sui Dispositivi Medici recepita con D.lgs. n. 46/97 e s.m.i., con particolare riferimento al D.lgs. 37/2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE);
- essere marcati CE, secondo la normativa vigente;
- essere corredati dalle necessarie informazioni per garantire un utilizzo in totale sicurezza;
- avere etichetta adesiva contenente tutte le informazioni richieste a norma di legge (nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante e/o distributore, nome commerciale e descrizione del prodotto, codice prodotto attribuito dal fabbricante e/o distributore, lotto di produzione e/o numero seriale, data di scadenza, la dicitura "sterile" se prevista, la dicitura "monouso" o simbologia equivalente se prevista, marchio CE.);
- essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni Lotto, del presente Capitolato speciale.
- essere corredati da scheda tecnica dei prodotti offerti in lingua italiana riportanti tutti gli indicatori necessari per le dovute verifiche
- riportare il CND e il numero di Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici per i DM commercializzati in Italia dopo il 1° maggio 2007 ai sensi del DM 21 dicembre 2009 e, per i DM non obbligatori, deve essere presentata una dichiarazione/autocertificazione attestante gli obblighi previsti.
- Fornire, nell'ambito della documentazione dell'offerta tecnica, il codice UDI-DI dei dispositivi offerti come da disposizioni dei Decreti del Ministero della salute del 11 maggio 2023 relative alla registrazione e conservazione in modalità elettronica da parte delle istituzioni sanitarie dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) in attuazione del D.Lgs. n. 137/2022 (per dispositivi impiantabili delle classi III e IIb e di dispositivi non impiantabili di classe III) e del D.Lgs. n. 138/2022 (per dispositivi medico-diagnostici in vitro appartenenti alla classe D).
- letteratura scientifica se richiesta nei criteri di valutazione

La Ditta partecipante, inoltre, dovrà allegare alla documentazione tecnica dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante: 1) che i prodotti offerti rispondono alle caratteristiche tecniche minime indicate nel presente Capitolato e sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla loro produzione e immissione in commercio 2) che i prodotti offerti e che saranno oggetto di consegna in caso di aggiudicazione, non sono stati oggetto di segnalazione per difetti o danni gravi, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 46 del 24.02.1997 e s.m.i.

Nel caso in cui il dispositivo vada collegato ad un'apparecchiatura in possesso dell'Azienda Sanitaria, deve essere dichiarata la compatibilità con l'apparecchiatura stessa.

Tutte le caratteristiche sopra esposte dovranno essere dettagliatamente riportate dai concorrenti nelle indicazioni contenute nelle schede tecniche e/o tramite specifica documentazione tecnica

esaustiva da inserire nella Busta contenente la documentazione tecnica, come previsto dal Disciplinare di gara.

Allo scopo di rendere immediatamente riconoscibile il prodotto offerto, sulla documentazione tecnica di cui sopra, dovranno essere bene evidenziati il nome dell'impresa ed il numero del Lotto/Sub-Lotto cui si riferisce.

Tutti i prodotti dovranno possedere le caratteristiche minime riportate previsti nell'allegato "A" che sono da considerarsi essenziali, pena esclusione dalla gara.

Qualora nel corso di validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene l'autorizzazione alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o di qualsiasi altra disposizione in materia, il Fornitore sarà tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture già effettuate e giacenti nei magazzini dell'Azienda Sanitaria, qualora ne fosse vietato l'uso.

Ai sensi dell'articolo 8, parte II, dell'allegato II.5 al D.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui l'Operatore Economico intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovrà dimostrare, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del D.lgs. n. 36/2023, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

Art. 2 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata, per ogni singolo Lotto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai punteggi attribuiti ai seguenti parametri di valutazione: 70 qualità/30 prezzo.

Il criterio di aggiudicazione è quello a favore dell'operatore economico che avrà presentato per ciascun lotto complessivamente l'offerta più vantaggiosa in base ai seguenti parametri qualità/prezzo

- Qualità e caratteristiche 70
- Prezzo 30

Per l'attribuzione di tale giudizio saranno presi in esame gli aspetti relativi alle caratteristiche tecnico-qualitative in relazione ai prodotti offerti

Art. 3 IMBALLAGGIO, CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Il confezionamento, nonché l'imballaggio devono essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei prodotti. Gli eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione devono essere a norma di legge, e sono a carico del Fornitore.

I prodotti devono essere perfettamente identificabili tramite etichette apposte sugli imballi esterni e sulle confezioni interne e l'etichettatura dei dispositivi medici deve riportare tutte le informazioni richieste a norma di legge.

Tutti i prodotti devono essere confezionati secondo sistemi e metodologie che ne garantiscano la sterilità ove richiesta.

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati, costituendo un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere, idoneo a garantire la conservazione della sterilità dei prodotti nel tempo, ove prevista, ed impedire il possibile deterioramento causato da fattori endogeni, anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondano a quanto indicato o presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce viene rifiutata e il Fornitore deve provvedere alla sostituzione della medesima entro 2 (due) giorni lavorativi.

Tutti i dispositivi, al momento della consegna, devono avere un periodo di validità residuo pari ad almeno i 2/3 dell'intero periodo di validità dei prodotti, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il fornitore e l'Azienda Sanitaria.

Tutti i materiali usati nella produzione di inchiostri, coloranti, vernici di stampa, colle, componenti del materiale e del cartone e di ogni componente dei confezionamenti devono essere assolutamente atossici e biocompatibili.

Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento alle disposizioni ed agli standard di qualità previsti dalla Farmacopea in vigore e dalla normativa vigente.

Art. 4 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

Le consegne (ordinarie) dovranno essere effettuate entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine. In caso di urgenza, con espressa e motivata indicazione sull'ordinativo trasmesso al Fornitore, la consegna, anche parziale, del prodotto dovrà avvenire entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal momento della trasmissione dell'ordine, salvo casi particolari preventivamente concordati con l'Azienda Sanitaria (tipo custom made). Il Fornitore sarà tenuto a verificare la completezza e correttezza dell'ordinativo ricevuto. Nel caso della mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare prontamente il servizio di farmacia e chiedere l'invio di un nuovo ordinativo corretto. Il servizio di farmacia procederà all'annullamento del precedente ordinativo e all'emissione di uno nuovo, senza che il Fornitore possa vantare pretese di alcun genere.

L'Azienda Sanitaria, si riserva la possibilità di poter ordinare separatamente i singoli componenti del KIT, per i quali il Fornitore dovrà esplicitare, in fase di offerta, il relativo prezzo unitario.

Nel caso in cui L'Azienda Sanitaria rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, in assenza di precedenti giustificazioni del Fornitore, la consegna sarà considerata parziale. In questo caso, fermo restando l'obbligo del Fornitore di completare la fornitura, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare le penali previste dal contratto. Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Servizio Farmacia e/o dai Servizi utilizzatori.

Art. 5 TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura devono essere effettuate a cura e spese del Fornitore presso le sedi di consegna indicate dalla Azienda Sanitaria nell'Ordinativo di fornitura emesso dalla stessa. I fornitori non sono autorizzati in nessun modo a consegnare la merce direttamente in reparto, bensì dovranno sempre e comunque effettuare le consegne presso la Farmacia, salvo casi di emergenza. Le apparecchiature elettromedicali, se previste, dovranno essere consegnate direttamente presso l' U.O. richiedente, previa comunicazione scritta da parte dell'utilizzatore, successivamente dovranno essere sottoposte al collaudo. Tutti i corrispettivi relativi al trasporto ed alla consegna dei prodotti nonché ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che, pertanto, deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. È responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, deve osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea ed italiana, nonché dalla Farmacopea ufficiale edizione in vigore.

Art. 6 CONTROLLO SULLA QUALITA' DELLA FORNITURA E RESI PER MERCI NON CONFORMI

Le verifiche di conformità sulla fornitura, finalizzate all'accertamento della corrispondenza del prodotto fornito con le caratteristiche tecniche previste dal Capitolato speciale, ovvero alle caratteristiche tecniche aggiuntive dichiarate dal Fornitore in sede di gara, devono essere effettuate dal DEC che respingerà, motivandolo, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti. I prodotti consegnati che non risultino conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dall'Azienda Sanitaria e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 3 giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che deve ritirarla a sue spese. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La merce non ritirata entro 15 giorni solari dalla comunicazione può essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire risultano già fatturati, il Fornitore dovrà emettere una nota di credito. Tale nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della fattura e dell'ordinativo di fornitura emesso

Superati i predetti termini massimi sia per il reintegro che per la sostituzione dei prodotti non conformi, l'Azienda Sanitaria è altresì autorizzata a provvedere all'acquisto da terzi, addebitando al Fornitore aggiudicatario le eventuali maggiori spese, fermo restando la facoltà di applicazione delle penali.

Art. 7 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore aggiudicatario, si impegna a fornire per tutta la durata contrattuale gli stessi prodotti offerti in gara per marca e modello (codice articolo) di produzione. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'Amministrazione, e comunque entro e non oltre 48 (quarantotto) ore decorrenti dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare: - la denominazione del prodotto, - il periodo di indisponibilità durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna, - le cause di indisponibilità. Alla risoluzione delle cause di indisponibilità, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all' Azienda Sanitaria.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" all'Azienda Sanitaria con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente: (i) la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, (ii) tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta, ivi inclusa la certificazione che attesti la marcatura CE per il prodotto sostituito, (iii) certificazione relativa all'eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi e su loro parti significative.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione (30 giorni), l'Azienda Sanitaria procederà quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione da parte

dell'Azienda Sanitaria sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno). In caso di esito positivo dell'attività di valutazione, la fornitura del prodotto in sostituzione dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto per il quale si richiede la sostituzione. In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto: in caso di indisponibilità temporanea del nuovo prodotto, si applicheranno le penali di cui al Disciplinare di gara. La pratica di indisponibilità temporanea non potrà essere attivata più di due volte per ciascun semestre di durata contrattuale, pena la risoluzione del contratto stesso.

Art. 8 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, le Ditte aggiudicataria, si impegnano a fornire il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti o vere e proprie sostituzioni. **In ogni caso, tali proposte devono essere pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in gara o migliorative.**

Per **aggiornamento tecnologico** si intende:

- modifiche apportate allo stesso prodotto senza alterarne le caratteristiche di quello originario (es. nuova release/versione);
- nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità, che sostituisce il precedente articolo.

Per **affiancamento di prodotto** si intende l'espansione della gamma dei prodotti offerti in gara da un Fornitore, attraverso l'inclusione di nuovi articoli nella fornitura che rispondano in maniera equivalente o migliorativa alle caratteristiche minime del Lotto.

In entrambi i casi di aggiornamento tecnologico e affiancamento del prodotto, il Fornitore dovrà presentare un'offerta alla Stazione Appaltante che rispetti le seguenti condizioni:

1. il Fornitore indichi i motivi specifici e la documentazione necessaria a verificare che tutte le funzionalità e i requisiti siano identici al modello inizialmente offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori;
2. il dispositivo proposto in aggiornamento e/o affiancamento sia prodotto dallo stesso fabbricante;
3. il Fornitore presenti per il nuovo dispositivo, tutta la documentazione prevista dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare per la valutazione dei prodotti offerti;
4. il prodotto offerto in aggiornamento e/o affiancamento rispetti i requisiti tecnici e le indicazioni d'uso descritti per il Lotto di gara e caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza;
5. il prodotto offerto in aggiornamento e/o affiancamento non intacchi profili di concorrenza nello specifico Lotto o tra Lotti della medesima procedura di gara;
6. i dispositivi offerti in aggiornamento e/o affiancamento non si sovrappongano ad altre tipologie di dispositivi presenti in gara;
7. i dispositivi offerti in aggiornamento e/o affiancamento siano offerti a condizioni economiche non superiori a quelle del dispositivo offerto in gara;
8. il Fornitore sia disponibile a inviare campionatura, qualora fosse ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante per la valutazione.

9. che la CND di ultimo livello e l'indicazione d'uso del bene affiancato corrispondono a quelle del DM già in uso

Il fornitore, per il nuovo dispositivo medico, deve presentare tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara: dichiarazione di conformità, scheda tecnica, copia dell'etichetta.

Qualora l'Azienda Sanitaria lo ritenesse necessario, gli utilizzatori verificheranno e dichiareranno, a seguito di compilazione di apposita modulistica in uso, che tutti i requisiti (nessuno escluso) siano uguali o superiori rispetto a quelli del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo medico sia ritenuto adeguato alle esigenze assistenziali.

L'Azienda si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione/affiancamento e della congruità della documentazione presentata.

Art. 9 CAMPIONATURA

La ditta dovrà obbligatoriamente presentare, solo se espressamente indicato nell'allegato "A", contestualmente alla presentazione dell'offerta, la campionatura, secondo le quantità indicate. Per tutti gli altri Lotti la campionatura non va presentata al momento dell'offerta ma solo su esplicita, ed eventuale richiesta nel corso della valutazione tecnica. La mancata presentazione della campionatura nei modi e nei tempi indicati nel disciplinare comporta l'automatica esclusione dalla gara. La mancata corrispondenza del Dispositivo aggiudicato all'offerta tecnica e alla campionatura depositata, costituirà, motivo di interruzione immediata del contratto con pagamento dei relativi danni a carico della ditta. La campionatura, fornita da parte delle Società senza alcun onere per questa Azienda, resterà di proprietà dell'Azienda Sanitaria. I campioni presentati dovranno essere inseriti all'interno di uno o più colli sigillati, su cui dovrà essere apposta l'etichetta adesiva con indicati i seguenti dati:

- ✓ L'indicazione completa della ragione sociale della ditta partecipante con indirizzo email e PEC
- ✓ La dicitura "campione gratuito relativo alla procedura ..." e numero di gara
- ✓ Il numero dei lotti di gara per i quali la ditta partecipa

Sempre esternamente al collo dovrà essere presente il DDT di riferimento

All'interno del collo, ciascun prodotto dovrà essere corredato da specifica scheda tecnica.

Le etichette o la stampigliatura sul confezionamento, primario e secondario della campionatura, dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 46/97 e successivi aggiornamenti.

Art. 10 DISPONIBILITA' DELL'APPARECCHIATURA E/O STRUMENTARIO

Gli Aggiudicatari dovranno mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria l'apparecchiatura e/o strumentario completo e necessario allo svolgimento delle procedure previste.

Tale apparecchiatura e/o strumentario dovrà essere consona alla tecnica chirurgica ed alle vie di accesso seguite dagli utilizzatori e dovrà essere adeguato al numero di procedure previste. La messa a disposizione dell'apparecchiatura e/o strumentario è compresa nel prezzo della fornitura.

Di tale apparecchiatura e/o strumentario dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica a corredo dell'offerta tecnica.

Previo accordo con l'Azienda Sanitaria contraente, la messa a disposizione dell'apparecchiatura e/o strumentario potrà avvenire in comodato d'uso gratuito per tutta la durata dell'Ordinativo di fornitura, oppure su consegna da parte del Fornitore per singola procedura/intervento o per più procedure/interventi programmati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a consegnare

l'apparecchiatura e/o strumentario entro 24 ore dalla relativa richiesta e lo stesso sarà riconsegnato al Fornitore previa decontaminazione.

L'apparecchiatura e/o strumentario concesso in comodato d'uso dovrà essere sottoposto prima dell'utilizzo al collaudo di accettazione (se necessario), secondo le modalità in essere presso l'Azienda Sanitaria; la fornitura e prima installazione dovranno, pertanto, essere concordate con la struttura referente dell'Azienda Sanitaria. Dovrà, inoltre, essere previsto un programma di manutenzione preventiva e di taratura (se necessaria), nonché opportune modalità di manutenzione, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria.

Gli Aggiudicatari sono tenuti a prestare, in seguito a semplice richiesta dell'Azienda, l'assistenza tecnica gratuita per l'esame di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura, quali funzionamento difettoso o avaria precoce dei dispositivi offerti, ivi compresa l'eventuale sostituzione di materiale. A tal fine, i Fornitori dovranno inviare proprio personale tecnicamente qualificato entro 48 ore dalla richiesta di intervento.

L'Azienda Sanitaria, per mezzo delle Unità Operative utilizzatrici, si impegnano a custodire e conservare l'apparecchiatura e/o strumentario con diligenza, assumendosi la responsabilità per eventuale perdita o danneggiamento dei beni stessi dovuti a loro colpa o negligenza.

Il Fornitore dovrà inoltre provvedere alla sostituzione gratuita dell'apparecchiatura, strumenti o loro componenti che risultino danneggiati, usurati o comunque inadeguati a garantire la massima efficienza della procedura, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta di sostituzione inviata dall'Azienda Sanitaria, salvo termini minori in caso d'urgenza.

Art. 11 FORMAZIONE

L'operatore economico deve altresì effettuare, quale servizio connesso alla fornitura, su richiesta della singola Azienda Sanitaria, la formazione dei professionisti utilizzatori dei beni oggetto di fornitura sia anteriormente all'avvio che nel corso dell'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura sul corretto utilizzo e sulle specifiche dei prodotti e delle relative apparecchiature. La formazione deve essere ripetuta nel caso di aggiornamento o innovazione tecnologica dei beni offerti. La formazione dovrà essere tenuta da uno *specialist* di prodotto in possesso di specifica comprovata approfondita conoscenza tecnica dei beni offerti. L'attrezzatura e la campionatura necessaria allo svolgimento della formazione deve essere messa a disposizione a titolo gratuito dal Fornitore in quantità sufficiente per consentire agli operatori l'apprendimento diretto.

Art. 12 ULTERIORI ADEMPIMENTI

Dopo che il provvedimento di aggiudicazione sarà reso esecutivo, la Farmacia provvederà a trasmettere il template, ai fornitori aggiudicatari che dovranno aver cura di restituirlo correttamente compilato, con tutti i dati relativi ai prodotti offerti e aggiudicati.